

# COMUNE DI GHILARZA

Provincia di Oristano

## Regolamento Comunale per la tutela del benessere della popolazione canina domestica e la disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale

Approvato con deliberazione C.C. n. 050 del 28/11/2008

**Art. 1**  
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

**Art. 2**  
Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

4. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

**Art. 3**  
Raccolta delle deiezioni

1. Sulle strade e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico gli accompagnatori degli animali sono sempre tenuti alla totale asportazione, con idonea attrezzatura, delle deiezioni lasciate dagli animali accompagnati.

2. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere all'asportazione delle deiezioni;

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

**Art. 4**  
Museruole e guinzagli

1. Sulle strade e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico gli accompagnatori devono tenere i cani con il guinzaglio. Per predeterminate razze canine, individuate nell'ordinanza del Ministro della salute temporalmente vigente o in altre disposizioni di legge o regolamento, è sempre obbligatorio anche l'uso della museruola.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del Ministro della Salute vigente al momento della commessa violazione.

#### **Art. 5**

##### Dimensione dei recinti

1. Per i cani custoditi liberi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 8.

2. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane al fine di garantire adeguato comfort e riparo dalle intemperie.

3. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

#### **Art. 6**

##### Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Salvo quanto riportato nell'articolo precedente, è fatto divieto di detenere i cani in spazi privi di regolare scarico per le acque reflue o di altri sistemi igienico-sanitari idonei, e non provvedere alla periodica pulizia degli stessi.

2. I cani devono essere tenuti all'interno di una area opportunamente delimitata con idonea recinzione, la cui altezza non deve essere inferiore a metri 1,5 per i cani di piccola/media taglia, ovvero metri 2 per i cani di taglia superiore.

3. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

4. In ogni caso i cani non devono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

5. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione viene raddoppiata. Sulla base della segnalazione giunta dagli organi di vigilanza, il Sindaco può imporre, al fine di limitare gli inconvenienti prodotti dal disturbo degli animali, apposite prescrizioni al proprietario o detentore del cane.

6. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

## **Art. 7**

### Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre e far introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2. Nei parchi, giardini pubblici e altri luoghi di divertimento e svago, è vietato introdurre cani quando il divieto è portato a conoscenza attraverso apposito cartello posto agli ingressi in modo visibile. E' sempre vietata l'introduzione dei cani nei luoghi destinati alla pratica sportiva.

3. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

## **Art. 8**

### Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, individuate nell'ordinanza del Ministro della salute temporalmente vigente, che si allega al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale, o in altre disposizioni di legge o regolamento, sono previsti particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di tali animali; in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00;

b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, detengono o a qualunque titolo accompagnano uno dei cani vietati, soggiacciono, qualora il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;

## **Art. 9**

### Registrazione obbligatoria della popolazione canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina comunale e alla loro identificazione secondo le modalità e i tempi indicati nelle disposizioni, anche sovracomunali, vigenti in materia, in particolare:

- Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a registrare e far identificare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione di un microchip.

- Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'applicazione del microchip di identificazione, di cui al comma precedente, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato dai veterinari pubblici o privati secondo le

disposizioni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute e della politiche sociali del 6 agosto 2008.

3. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme vigenti in materia.

#### **Art. 10**

##### Controlli a campione

1. In relazione a quanto indicato nell'art. precedente, l'Amministrazione comunale a mezzo della Polizia Municipale o altro personale dipendente, effettua annualmente controlli a campione presso il luogo di dimora degli animali.

2. La percentuale da sottoporre al controllo a campione è definita dal Responsabile del Servizio competente con propria determinazione, all'inizio di ogni anno, e può essere variata dallo stesso, in aumento o in diminuzione, in relazione a mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale dell'Amministrazione.

#### **Art. 11**

##### Prevenzione del randagismo

1. E' vietato lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani, anche se provvisti di museruola, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In caso di accertata violazione, fatto salvo quanto riportato al comma successivo, la struttura comunale attiverà la procedura di cattura e trasporto presso il canile convenzionato che provvede al ricovero dell'animale, con addebito delle spese al proprietario, o detentore, dal giorno del ritrovamento fino alla sua reclamazione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. In caso di reiterazione della violazione l'importo della sanzione è raddoppiato.

3. Al fine di salvaguardare la salute pubblica e l'incolumità degli utenti della strada contro l'aggressione dei cani randagi e/o inselvatichiti, l'amministrazione comunale promuove la stipula di convenzioni con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per il servizio di cattura, ritiro e trasferimento, presso il canile convenzionato, dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale.

#### **Art. 12**

##### Esclusioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di Polizia dello Stato, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, al Corpo dei Vigili del Fuoco e ai cani guida per i non vedenti.